



DECISIONE n. 6 - 2018/19

Padova, 20 ottobre 2018

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO

- 1) acquisito il referto ufficiale di gara dell'incontro tenutosi a Mestre (Ve) il giorno **6.10.2018**, III giornata di andata tra la squadra ospitante Pol. Treviso a.s.d. (Duomofolgore Treviso "B") e a.s.d. Pol. Bissuola Mestre (Bissuola Mestre "A"), nell'ambito del **Campionato a squadre maschile, serie D1 gir. D**;
- 2) rilevato che nello stesso referto non viene indicato il totale dei punti con riferimento ad ogni singola partita disputata oltre al totale complessivo dei punti e così dei set;
- 3) visto il Regolamento regionale dei campionati e dell'attività agonistica che prevede all'art. 10 – Tabella tasse, l'importo di € 50 per l'inserimento di "*referto incompleto o non corretto, es. nome squadra sbagliata, mancanza: data, campionato, girone, indicazione materiali utilizzati ecc.*";
- 4) visti gli artt. 9 e 10 del Regolamento di Giustizia;

decide

di irrogare **la sanzione della deplorazione alla società Polisportiva Treviso a.s.d.** (cod. fed. 182)

e di irrogare **l'ammenda di € 50,00** alla stessa **società Polisportiva Treviso a.s.d.**, come previsto dalla Tabella sopra richiamata al punto 3), con l'obbligo di pagare tale sanzione prima del prossimo incontro di Campionato in calendario per il 10.11.2018 e con l'onere di anticipare al Comitato Regionale Veneto l'attestazione del versamento.

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO

dott. Andrea Dal Negro